



# PROVINCIA DI ROMA

Servizio I  
Ambiente (Aree protette-Parchi regionali)  
Dipartimento V

SCRITTURA PRIVATA n. 5 del 06/08/2012

**Oggetto:** CIA AP 04 1167 – Sant'Oreste “Interventi per la tutela e la valorizzazione nella Riserva Naturale del Monte Soratte” – CODICE CIG [25218253D2] – CODICE CUP [F75G05000060003] - CF 5/2011

L'anno 2012 il giorno 6 del mese di agosto in Roma, nella sede dell'Amministrazione Provinciale, in via Tiburtina 691, con il presente contratto avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del codice civile:

TRA

la **Provincia di Roma** con sede in Roma via IV Novembre 119/A (C.F. 80034390585) rappresentata dall'arch. Rosanna Cazzella, dirigente del Servizio I Ambiente (aree protette – parchi regionali) del Dipartimento V, nata a Gallipoli l' 8 gennaio 1953, la quale interviene alla stipula del presente contratto per effetto dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, in nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Roma, che nel prosieguo dell'atto sarà chiamata semplicemente “Provincia”;

E

il **Geom. Roberto Massicci** nato a Latina (LT) il 26/04/1966 e residente a Sermoneta (LT) alla Via Sermoneta n. 143 - c.a.p. 04010, C.F. MSSRRT66D26E472G, nella qualità di legale rappresentante dell'**Impresa Massicci S.R.L.** con sede in Sermoneta (LT) alla Via Sermoneta, n.145 – 04010, C.F. e P.I. 01864970593, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Latina in data 26/02/1998, che nel prosieguo dell'atto sarà chiamata semplicemente “Impresa”;

**PREMESSO**

- che ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e s. m. e i. e della Delibera del Consiglio Provinciale di Roma n. 376 del 24 settembre 1998 la Provincia di Roma è Ente Gestore, attraverso l'attuale Servizio I del Dipartimento V della Riserva Naturale di Monte Soratte nel Comune di Sant'Oreste;
- che con Determinazione Dirigenziale RU n. 3088 del 08/06/2011 del Dirigente del Servizio I Dipartimento V, è stato approvato il progetto esecutivo relativo a: “Intervento cod.-AP 04 1167 - S. Oreste - per la tutela e la valorizzazione nella Riserva Naturale del Monte Soratte” – dell'importo di € 69. 600,00 il cui ammontare era di € 55.512,00 (IVA esclusa) a base d'asta, compresi € 5.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
- che per la scelta del contraente cui affidare in appalto i lavori, con la suindicata Determinazione, è stato deciso di ricorrere alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 comma 1 lett. b (cottimo fiduciario) del D. Lgs. 163/06, rientrante nell'ambito della categoria generale di cui al comma 6 lett. b del suddetto articolo, appalto a misura, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinato – ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. - mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- che con verbale del 13/09/2011, risultava aggiudicatária provvisoria degli interventi di cui sopra, l'Impresa Massicci S.R.L., con sede in Sermoneta (LT) alla Via Sermoneta, n.145 – 04013, C.F. e P.I. 01864970593 che ha offerto un ribasso complessivo del 30,8500 % (trentavirgolaottomilacinquecento%) corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € 39.929,05 (trentanovemilannovecentoventinovevirgolazerocinque) compresi gli oneri per la sicurezza di € 5.000,00 (€ cinquemila) e oltre IVA al 21% € 8.385,10 per un totale di € 48.314,15;

- che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 9145 del 16/12/2011 del Dirigente del Servizio 1 Ambiente (aree protette - parchi regionali) del Dipartimento V, gli interventi in argomento, previa conferma dell'aggiudicazione provvisoria, venivano definitivamente aggiudicati alla predetta Impresa;
- che a seguito di verifica del possesso da parte della Impresa aggiudicataria dei requisiti prescritti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva, a norma dell'art. 11 comma 8 del citato D.Lgs., è divenuta efficace;
- che il Geom. Roberto Massicci legale rappresentante dell'Impresa e l'arch. Rosanna Cazzella Dirigente del Servizio 1 Dipartimento V della Provincia, in qualità di Responsabile del procedimento in data 06/08/2012, hanno dato atto, ai sensi dell'art. 106 comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1 lettere a, b, e dello stesso articolo;
- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-INAIL-CASSA EDILE della Impresa rilasciato da Cassa Edile di Roma e Provincia - RM in data 17/05/2012 acquisito al protocollo della Provincia con il n. 78513 del 21/05/2012, che viene conservato in atti;
- che il presente atto prevede un valore complessivo che non supera la cifra di 154.937,07 Euro per cui, ai sensi dell'art. 1, comma 2, punto e), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, non si è provveduto ad acquisire la documentazione antimafia prevista dall'art. 1, comma 1, del medesimo Decreto Presidenziale.

### CIO' PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1

##### Premesse

Le premesse ed i documenti richiamati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art. 2

##### Oggetto dell'appalto

La Provincia legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento V, arch. Rosanna Cazzella, concede in appalto all'Impresa, che, a mezzo del Geom. Roberto Massicci legale rappresentante dell'Impresa, come sopra costituito, accetta, l'esecuzione dei seguenti lavori:

Intervento Cod. CIA AP 04 1167 - **"Interventi per la tutela e la valorizzazione nella Riserva Naturale del Monte Soratte"**.

##### Allegati

Costituiscono parte integrante della presente contratto i seguenti documenti facenti parte del progetto approvato con determinazione dirigenziale n. RU n. 3088 del 08/06/2011:

- a) capitolato speciale d'appalto;
- b) elenco prezzi unitari;
- c) planimetrie e schemi grafici;
- d) piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 ed allegati;
- e) cronoprogramma dei lavori;
- f) quadro economico;
- g) relazione tecnica;
- h) computo metrico estimativo.

I documenti di cui alle lettere a) e b) vengono materialmente allegati al presente contratto (Allegati 1 e 2). I restanti documenti, anche se non materialmente allegati, vengono controfirmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Provincia nel fascicolo del presente contratto.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegati, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli 7) e 8).

#### Art. 4

##### Obblighi dell'impresa e penalità

L'Impresa a mezzo del Geom. Roberto Massicci suo legale rappresentante, come sopra costituito, si obbliga ad eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori.

tempo di esecuzione degli interventi è di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ai sensi dell'art. 17 punto 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.  
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata la penale di cui all'art. 145 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, entro i limiti ivi previsti, nella misura del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, secondo quanto stabilito dall'art. 19 c. 1 del C.S.A.

L'Impresa si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto:

- ) termini di esecuzione e penali;
- ) programma di esecuzione dei lavori;
- ) sospensioni e riprese dei lavori;
- ) oneri e obblighi a carico dell'appaltatore;
- ) contabilizzazione dei lavori;
- ) liquidazione dei corrispettivi;
- ) controlli;
- ) risoluzione e rescissione del contratto;
- ) specifiche modalità e termini di collaudo;
- ) modalità di soluzione delle controversie.

#### **Art. 5**

##### **Ammontare dell'appalto**

L'ammontare dell'appalto è di € 39.929,05 (trentanove milanovecentoventinove virgolazero e cinque) compresi gli oneri per la sicurezza di € 5.000,00 (€ cinquemila) IVA esclusa.

La relativa spesa è stata impegnata con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Servizio I del Dipartimento V R.U. n. 6187 del 21/10/2005 da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse all'Impresa.

La somma dovuta all'Impresa è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei lavori o il Collaudatore, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potessero eventualmente essere apportate all'originario progetto.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di pagamento**

La norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato quanto segue:

- a) i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere provinciale;
- b) i pagamenti per l'estinzione dei titoli di spesa saranno effettuati dal Tesoriere provinciale tramite mandato con accredito diretto sul c/c bancario intestato all'Impresa i cui estremi saranno dalla stessa comunicati ai competenti uffici provinciali.

I pagamenti avverranno per stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che l'ammontare dei lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 20.000,00 (€ dodicimila), secondo quanto stabilito dall'art. 25 c. 1 del C.S.A.

L'Impresa si impegna a trasmettere, tramite legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, alla Provincia di Roma copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro e si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Provincia di Roma ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010 e ss.mm.ii.

#### **Art. 7**

##### **Cauzione definitiva**

La garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa costituisce una cauzione definitiva di € 8.400,00 a norma di legge, mediante garanzia fidejussoria n. N. 895/00A0282021 rilasciata in originale dalla Groupama Ass.ni S.p.A. - Agenzia N. 895 - Falzarano Intermediazioni Assicurative - Airola (BN) in data 10/10/2011.

La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici.

L'Impresa è in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001:2008, Certificato n. IT232494 rilasciato

da Bureau Veritas Certification emesso il 23/0/2006 avente scadenza il 22/10/2012 e pertanto usufruisce, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, della riduzione del 50% della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista.

L'impresa dichiara che la garanzia fidejussoria è in corso di validità nel rispetto dell'art.113 del Codice dei Contratti Pubblici.

#### **Art. 8**

##### **Polizza**

A copertura dei rischi di cui all'art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Impresa ha sottoscritto con la Compagnia Groupama Ass.ni S.p.A. - Agenzia Airola/895 la polizza n. 74/801.020 rilasciata in originale in data 10/10/2011.

Il dirigente sopra costituito riconosce idonei e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni I e II della polizza.

Le predette polizze sono conformi agli schemi approvati con D.M. 12 marzo 2004 n.123.

In tali polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Impresa dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.

L'impresa dichiara che la polizza è in corso di validità nel rispetto dell'art.113 del Codice dei Contratti Pubblici.

#### **Art. 9**

##### **Inadempienze**

In caso di inadempienze contrattuali, la Provincia avrà diritto di rivalersi sulla cauzione.

L'Impresa dovrà reintegrarla entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione, qualora la Provincia avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **Art. 10**

##### **Esecuzione dei lavori**

L'Impresa deve utilizzare per l'esecuzione dei lavori attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Provincia.

Le attrezzature, macchine, ecc. devono essere utilizzate secondo le norme di buona tecnica, contenendo al minimo la rumorosità e nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. L'Impresa, in accordo con la Provincia, effettuerà sopralluogo nei luoghi dove si svolgerà il lavoro e verrà informata dei rischi presenti e delle precauzioni da adottare.

L'Impresa si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le misure di prevenzione e protezione da adottare, verificate in seguito al sopralluogo di cui dovrà essere redatto verbale.

L'Impresa si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi ed a segnalare alla Provincia eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo.

La Provincia si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti; l'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

#### **Art. 11**

##### **Responsabilità dell'impresa**

L'Impresa è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti.

Le parti danno atto che l'Impresa ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

#### **Art. 12**

##### **Diritto di recesso**

Ai sensi dell'art. 134 comma 1 del D.Lgs 163/06 la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 52 del C.S.A. Il decimo dell'importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta pari a 30,8500 % (trentavirgolaottomilacinquecento%) e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

#### **Art. 13**

##### **Cessione del contratto**

E' vietata la cessione del presente contratto.

#### **Art. 14**

##### **Subappalto**

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa, in caso di violazione delle norme contrattuali, dalla responsabilità dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini la ipotesi del subappalto, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Provincia.

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese per la fornitura di materiali.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo e nei precedenti, accertata dalla Provincia o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Provincia medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando la somma così accantonata a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti; per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla Provincia.

Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Provincia e l'Impresa, per le rispettive competenze, con riferimento al sub-appalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 163/2006.

#### **Art. 15**

##### **Revisione dei prezzi**

Non si fa luogo a revisione prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.

#### **Art. 16**

##### **Piani di sicurezza**

L'Impresa dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Provincia. L'Impresa ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni, tutte le integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal Direttore dei Lavori.

#### **Art. 17**

##### **Obblighi I.V.A.**

Ai fini della registrazione fiscale l'appaltatore, che si dichiara obbligato al versamento I.V.A., chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e ss.mm.ii., in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

#### **Art. 18**

##### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

#### **Art. 19**

##### **Spese contrattuali e trattamento dei dati personali**

La Provincia, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, informa l'Impresa che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, bolli, imposta di registro, sono a totale carico dell'impresa.

#### **Art. 20**

##### **Normativa applicabile**

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 163/2006, nel Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1° aprile 2000, n. 145 e nel Decreto del Ministro delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

Nel caso vi siano contrasti tra il Capitolato Speciale d'Appalto ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo.

Le norme del Capitolato Speciale d'Appalto in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.

### Art. 21

#### Foro competente

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Impresa elegge domicilio presso la propria sede in Subiaco (RM) Corso Cesare Battisti, 128 - 00028. Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Roma.

Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione e cognizione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopraccitate disposizioni.

Fanno parte della presente scrittura, anche se non materialmente allegati, i documenti indicati al precedente art. 3, che vengono firmati dalle parti per essere conservati agli atti della Provincia.

Letto, approvato e sottoscritto in 2 originali


Roma, li 06/08/2012

  
**Massicci S.r.l.**  
Legale Rappresentante  
(Geom. Roberto Massicci)  
M.A.S.S.I.C.C.I. s.r.l.  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
Geom. Roberto Massicci

**Provincia di Roma**  
Il Dirigente del Servizio I - Dip. V  
(Arch. Rosanna Cazzella)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'impresa dichiara espressamente di approvare ed accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

- art. 4 (Obblighi dell'impresa e penalità);
- art. 12 (Diritto di recesso);
- art. 13 (Cessione del contratto);
- art. 14 (Subappalto);
- art. 18 (Tracciabilità).

  
**Massicci S.r.l.**  
Legale Rappresentante  
(Geom. Roberto Massicci)  
M.A.S.S.I.C.C.I. s.r.l.  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
Geom. Roberto Massicci

